



# I profili di responsabilità giuridica del volontario di Protezione Civile



**realizzato secondo gli Standard Regionali in materia di Formazione per la Protezione Civile  
come conforme alla d.g.r. n. X/1371 del 14.02.2014, livello A0-01 e livello A1-01  
Corso Segreteria da campo – Eupolis SSPC – Regione Lombardia**

**Organizzato da:**



# Fonti

- ❖ Dott.ssa Giuditta Galli, Servizi Protezione Civile – Comune Bovisio Masciago
- ❖ Mario Modica, Comandante Polizia Locale di Mandello del Lario, Responsabile ospedale da campo della colonna mobile ANA Lombardia
- ❖ Onofrio Vito Padovano (Dirigente Area Protezione Civile e Difesa Civile Prefettura di Brescia )
- ❖ Davide Corbella - Ufficiale Di Polizia Giudiziaria - Responsabile “Aliquota Reati contro l’Ambiente e la Salute” - Sezione di Polizia Giudiziaria - Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Busto Arsizio; - Comandante del Corpo dei Guardia Parco del Parco del Ticino



*“Ci sono due tipi di conoscenza. Conosciamo una cosa per conoscenza diretta, oppure sappiamo dove trovare informazioni in proposito”. Samuel Johnson.*

**Quindi**

“L’attendibilità di una informazione è direttamente proporzionale all’attendibilità della fonte.”

**Quindi NON:**

“me lo ha detto mio cugino o l’amico del collega” **ma: dove sta scritto**





# OBIETTIVO: LA CONSAPEVOLEZZA

71°

A volte ci si trova a svolgere compiti che non sono “propri” dei volontari di PC.

Spesso si svolgono compiti “non propri” senza nemmeno essere davvero consapevoli delle conseguenze e delle responsabilità che ci si assume nel momento in cui si “porta una divisa” di protezione civile e si svolgono gli incarichi affidati, connessi a tale attività istituzionale.





Nello svolgimento delle proprie mansioni, il volontario di Protezione Civile è soggetto a responsabilità di ordine:

- ❖ **morale** (etico - riguarda la propria coscienza)
- ❖ **legale** (civile e penale)
- ❖ **disciplinare** (che consiste nella non violazione di norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti interni del Gruppo di appartenenza)






# Che cosa è un reato?



- Il reato è un **atto umano**, commissivo o omissivo, al quale l'ordinamento giuridico ricollega una sanzione penale in ragione del fatto che tale comportamento sia stato definito come antiggiuridico in quanto **costituisce un'offesa** a un bene giuridico o un insieme di beni giuridici (che possono essere beni di natura patrimoniale o anche non patrimoniali) tutelati dall'ordinamento da un'apposita norma incriminatrice.



- Rientra, quindi, nella più ampia categoria dell'illecito.**
- Cosa accade se lo commette un bambino, un ragazzo, un adolescente, un adulto o un anziano?**





# La Responsabilità

71°

## ❖ Cosa è la Responsabilità ?

.....non è altro che il poter essere chiamato a rispondere degli effetti delle proprie azioni.

- ❖ Se si tiene un comportamento contrario alla **morale** o a quanto previsto dai **regolamenti** che disciplinano la partecipazione alle associazioni di volontariato si risponde delle proprie azioni sulla base di **codici etici e disciplinari**.
- ❖ Se si tiene un comportamento contrario ad un **obbligo giuridico** di fare o di non fare, previsto per legge, si risponde delle proprie azioni secondo quanto **previsto dalla legge**.



# Parliamo dei valori – Responsabilità

- **Responsabilità** [responsabili'ta] s.f.inv. =  
l'essere responsabile; il poter essere chiamato a rispondere degli effetti dannosi delle proprie o altrui azioni

Il contrario **Responsabilità**? Irresponsabilità, incoscienza, inaffidabilità. **Cosa si dice:**  
non e' colpa mia, non e' compito mio, a me cosa importa, sbrigateela da solo.



Responsabile della vita umana



Ingegnere progetta case, ponti, auto, treni, ecc.



Responsabile di un ordine impartito da un superiore, difendere assicurare la sicurezza per gli altri

**Concetto e' "Come si fanno le cose"**



# La Responsabilità

- ❖ Il termine responsabilità nel linguaggio comune ci riporta all'idea di essere chiamati a rispondere di un nostro comportamento, che ha causato una conseguenza negativa, eventualmente ad un altro soggetto. La responsabilità si scinde, per ciò che ci interessa in questa sede, in **penale** e **civile**.
- ❖ **Art. 2043 cod. civile**: qualunque fatto, **doloso** o **colposo**, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.





# RESPONSABILITA' PENALE

Uno dei principi fondamentale della normativa penale è previsto nell'**Art. 27 della Costituzione Italiana**

## LA RESPONSABILITA' PENALE E' PERSONALE

### art. 40 codice penale – Rapporto di causalità

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se l'evento dannoso o pericolo da cui dipende la esistenza del reato non è conseguenza della sua azione o omissione.

### Attenzione!

Perché **nessuna** assicurazione può "**riparare**" il volontario dalle conseguenze di azioni illecite, né tantomeno può venire a lui in soccorso una eventuale imputabilità o manleva di responsabilità da parte dell'organizzazione in cui è iscritto.





# La Responsabilità

## RESPONSABILITA'

**CIVILE**

**PENALE**

**COLPOSA**

**DOLOSA**

# RESPONSABILITA' CIVILE

In ambito civile esistono due tipi di responsabilità  
**contrattuale** o **extracontrattuale**

## Contrattuale:

La violazione discende da un vincolo giuridico precedente, da un contratto; si sanziona l'inadempimento di una prestazione dovuta perché esiste un rapporto che obbliga fra loro le parti. Ad es: la responsabilità dell'appaltatore in un contratto di appalto di lavori



## Extracontrattuale:

E' la violazione del generico principio del  
*"neminem laedere"*  
non arrecare danno a nessuno.



# RESPONSABILITA' CIVILE

## Extracontrattuale

### art. 2043 codice civile - Risarcimento per danno illecito

- ❖ “Qualunque fatto COLPOSO o DOLOSO che cagiona ad altri un danno ingiusto, **obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno**”.
- ❖ Il volontario, come qualunque cittadino, è responsabile civilmente; quindi è tenuto a risarcire il danno che cagiona (si tratta di casi che la normativa non configura come reato e quindi il caso non rientra in una responsabilità di tipo penale).
- ❖ Nei casi di danni causati a terzi dal volontario durante attività di protezione civile, il volontario colpevole **DEVE** rispondere della sua azione quando il terzo danneggiato adisce le vie legali per ottenere risarcimento per l'ingiusto danneggiamento subito.





# RESPONSABILITA' CIVILE

71°

- ❖ La normativa tutela l'attività del volontario imponendo **l'OBBLIGO** per tutti gli enti, i Comuni e le Associazioni, di **ASSICURARE** i volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile.
  - art. 4, L. 266/1991
  - art. 7, comma 2, Regolamento nr. 9 del 18 ottobre 2010, di attuazione albo regionale volontariato.

## Quale assicurazione?

- ❖ Contro **infortuni e malattia** (per i danni che il volontario può arrecare a sé stesso o che il volontario subisce durante il servizio)
- ❖ Per la cosiddetta RCT = **responsabilità civile verso terzi**, così da **manlevare** i volontari dal dovere di risarcire i danni causati a terzi laddove essi abbiano agito **nell'ambito dell'espletamento delle mansioni affidategli dall'organizzazione di appartenenza in attività di protezione civile** (addestramento, esercitazione, prevenzione, emergenza....).





# RESPONSABILITA' CIVILE

71°

## Esempi di casi nei quali viene in aiuto al volontario la **copertura assicurativa:**

- ❖ Un volontario in addestramento taglio alberi, fa cadere dei rami su di un'auto parcheggiata e ne rovina la carrozzeria.
- ❖ Un volontario durante un nubifragio in una situazione di gestione di un'allagamento cantina scivola nel fango e rompe alcune finestre di un'abitazione.

Anche in materia di responsabilità **CIVILE** esistono, come per la responsabilità **PENALE**, cause di esclusione della responsabilità stessa.

### art. 2044 codice civile – Legittima difesa


Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

### art. 2045 codice civile – Stato di necessità

Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è **stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di danno grave alla persona**, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.  
(Non è previsto un risarcimento danni ma un'equa indennità)

# La Colpa

La **COLPA** è una forma meno grave di volontà colpevole in quanto **l'evento non è voluto dalla persona** ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline e si verifica per:



# RESPONSABILITA' COLPOSA

## IMPRUDENZA



- ❖ Consiste nel **difetto delle misure di cautela** dirette a prevenire e a evitare il verificarsi di un danno.
- ❖ Si trasgredisce una regola di condotta da cui discende l'obbligo di **non realizzare una determinata azione** oppure **una modalità diversa nel compierla da quella tenuta**, ad es. non mettersi alla guida in stato di profonda stanchezza.
- ❖ Agire **nonostante le regole cautelari lo sconsiglino**: avventatezza, errata valutazione e superficialità, azione sconsiderata in relazione agli elementi in possesso, sindrome di onnipotenza, inosservanza delle comuni regole di buon senso



# RESPONSABILITA' COLPOSA

## NEGLIGENZA

- ❖ Consiste in un **difetto di attenzione** volta alla salvaguardia degli altri e rappresenta la massima contrapposizione tra il comportamento tenuto dal soggetto agente e le regole sociali che indicano quali sono le **condotte diligenti**.
- ❖ Si trasgredisce una regola di condotta che **impone un'azione positiva di fare qualcosa**, ad es. controllare la chiusura del gas prima di andare a dormire.
- ❖ Alcune esempi di negligenza sono:  
Mancata adozione di cautele imposte dalle regole generali;  
Inosservanza di giudizi di comune esperienza ripetuti nel tempo;  
Inosservanza di cautela che si traduce in inaccettabile elevazione del rischio di verifica dell'evento dannoso.





# RESPONSABILITA' COLPOSA

## IMPERIZIA

- ❖ Consiste **nell'inosservanza di regole tecniche tipiche di una determinata professione** o attività e discende dalla insufficiente preparazione del soggetto che agisce o dalla mancanza di mezzi tecnici.
- ❖ E' un'imprudenza o una negligenza qualificata, ad es. se si esercita un'attività che esige particolari conoscenze tecniche – es. il chirurgo.
- ❖ Quando parliamo di casi in cui l'imperizia del volontario costituisce reato, facciamo riferimento a situazioni nelle quali si manifesta:  
Il difetto della normale esperienza tecnica; l'assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alle operazioni da porre in essere; l'insufficiente preparazione e inettitudine, per cui si trascurano le regole tecniche che scienza e pratica dettano; l'incapacità ad eseguire le più comuni prestazioni con carattere di urgenza; il difetto di un minimo di abilità nell'uso dei mezzi manuali e strumentali.





# RESPONSABILITA' COLPOSA

- ❖ **L'imperizia grave** viene individuata in quella condotta che risulta incompatibile con un livello minimo di cognizione tecnica, esperienza e capacità, presupposti indispensabili per esercitare l'attività in questione
- ❖ La “**competenza**” è indice di un “**saper fare**” e non frutto di **autoattribuzioni**, nel senso di valutazioni arbitrarie del tipo “**io sono il più bravo**”
- ❖ E' una condizione che **deriva direttamente dalla acquisizione di conoscenze ottenute tramite percorsi formativi specifici**. Essa consente di svolgere compiti specifici con competenza: ogni livello di conoscenza è influenzato dalla nostra attitudine e da altre circostanze



# RESPONSABILITA' DOLOSA

- ❖ La nozione di **dolo** si fonda sull'elemento psicologico della **volontà, dell'intenzione**.
- ❖ Il dolo presuppone anche la **consapevolezza - delle conseguenze dannose dell'agire - dell'ingiustizia del danno**.
- ❖ La responsabilità **DOLOSA** interviene quando l'evento che si produce, che è il risultato di un'azione od omissione, è **previsto e voluto** come conseguenza della propria azione od omissione.



# RESPONSABILITA' DOLOSA

## Esempi

### Qualcosa di **previsto e non voluto**

- ❖ Dopo molte ore di guida, un autista a causa di un colpo di sonno (prevedibile), invade con il proprio mezzo, la corsia di sinistra e si scontra con una vettura proveniente in senso opposto causando la morte di uno degli occupanti dell'automobile investita.



### Qualcosa di **previsto e voluto**

- ❖ Il volontario di un'associazione ruba dalla cassa della sua organizzazione dei soldi per farne uso proprio.
- ❖ Durante lo smontaggio di un campo esercitativo, alcune prolunghe e costose prese cee di una organizzazione finiscono nei furgoni di altre organizzazioni (**furto**); oppure i materiali dati in prestito vengono acquisiti da coloro che li hanno ricevuti perché non trovavano più i proprietari alla partenza (**appropriazione indebita**)





# La Responsabilità

## RESPONSABILITA'

**CIVILE**

Contrattuale  
Extracontrattuale

Oggettiva

**PENALE**

**COLPOSA**  
NEGLIGENZA, IMPERIZIA,  
IMPRUDENZA

**DOLOSA**  
PREVISTO, VOLUTO





# RESPONSABILITA' PENALE

71°

## Attenzione:

ma che responsabilità si ha se il **coordinatore** manda un volontario a fare un servizio che il volontario non deve fare e dalla sua azione discende un reato?

Esiste nella legge penale il

## CONCORSO DI PERSONE NEL REATO ART. 110 C.P.

E' punito per un reato non solo chi lo commette con la propria azione o omissione ma anche chi, con la volontà di cooperare al fatto criminoso, **contribuisce al verificarsi dell'evento** anche solo prima del momento dell'esecuzione della condotta criminosa, perciò nella fase dell'ideazione, dell'istigazione o dell'organizzazione







# POSIZIONE GIURIDICA del Volontario

Quando il volontario di Protezione Civile indossa una “divisa”, in senso generale quando è in **attivato** in servizio, come viene visto dalla legge?

**Un volontario in servizio assume una posizione qualificata giuridicamente**

La legge penale prevede tre qualifiche soggettive rilevanti di soggetti che svolgono o hanno a che fare con una funzione pubblica.

- ❖ **PUBBLICO UFFICIALE - ART. 357 C.P. -**
- ❖ **INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO - ART. 358 C.P. -**
- ❖ **PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA' - ART. 359 C.P. -**

## PUBBLICO UFFICIALE

### - ART. 357 C.P. -

- ❖ Sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; coloro che esprimono la volontà della P.A. attraverso poteri **autoritativi**, **deliberativi** **certificativi** (concessioni, perquisizioni).
- ❖ ad es. ufficiale di stato civile, il notaio, le forze dell'ordine, il sindaco in qualità di ufficiale di governo.





# INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

71°

## INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO - ART. 358 C.P. -

- ❖ Sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali prestano un pubblico servizio ma senza i poteri tipici della pubblica funzione.
- ❖ Tutti coloro che svolgono un pubblico servizio caratterizzato da un'attività esecutiva, **senza i poteri del pubblico ufficiale**, attività che va a soddisfare finalità pubbliche di utilità sociale
- ❖ Ad es. conducente di un mezzo pubblico, stradino cantoniere dell'ANAS, custode di un cimitero, dipendente delle poste.



# SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA'

## PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA' - ART. 359 C.P. -

- ❖ Sono i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie e altre professioni per cui serve una speciale abilitazione (con autorizzazione o licenza)
- ❖ Ad es. i tabaccai.





# INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

I volontari di PC svolgono un servizio di interesse pubblico in via non esclusiva – i volontari non lo fanno di professione – e sono qualificati come:

## INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Poiché l'attività che si svolge è inerente ad una pubblica utilità, la normativa prevede per gli incaricati di pubblico servizio una serie di obblighi, di doveri e di diritti che rende il volontario di PC, incaricato di pubblico servizio, diverso davanti alla legge da un privato cittadino.

- ❖ Questa definizione è stata ripresa e confermata da una sentenza della Suprema Corte di Cassazione Penale (Sez. VI, sentenza 754 del 28/5/1997) **in cui un autista di ambulanza si era rifiutato di trasportare un tossicodipendente nonostante lo avesse richiesto un agente della polizia stradale**: il reato commesso era stato quello previsto e punito per i soli soggetti che incarnano la qualifica di “incaricati di pubblico servizio” ossia aveva violato **l'art. 328 Codice Penale (rifiuto d'atti di ufficio)** oggi punito con una pena compresa tra 6 mesi e due anni di reclusione. Se il rifiuto fosse stato commesso da un cittadino qualsiasi a bordo della propria auto non si sarebbe configurato questo reato perché il “privato cittadino” non riveste la qualifica di “incaricato di pubblico servizio” (vedi art. 358 CP) né di “pubblico ufficiale” (vedi art. 357 CP) né di “persona esercente un servizio di pubblica utilità” (vedi art. 359 CP).





# QUALIFICA DEI VIGILI DEL FUOCO

- ❖ I vigili del fuoco sono **PUBBLICI UFFICIALI**, anche i vigili del fuoco volontari.
- ❖ I VVFF infatti hanno poteri **certificativi**, si pensi, ad esempio, alle dichiarazioni di agibilità degli edifici a seguito di un incendio, alle prescrizioni in merito alle idoneità delle misure di prevenzione incendi.
- ❖ Da ciò discendono per loro maggiori tutele legislative ma anche maggiori responsabilità.





# INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

71°

- ❖ Essere un **INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO** comporta **maggiori diritti** e **maggiori obblighi o doveri**
- ❖ le proprie azioni o omissioni vengono valutate dalla legge in modo più severo in quanto svolte da un soggetto chiamato per sua funzione a ricoprire un ruolo per il quale e' formato e per il quale gli vengono fornite attrezzature, sistemi e dispositivi tecnici idonei.
- ❖ Il volontario svolge i propri compiti ben sapendo quali sono i propri limiti e le proprie competenze: **a differenza di un privato cittadino ci si aspetta che il volontario sappia cosa sta facendo**



# INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO - DIRITTI

## DIRITTI

- ❖ La legge prevede che esiste un'aggravante che comporta un aumento di pena fino ad un terzo per coloro che compiono un reato a danno di un soggetto che riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

Esempi: La violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio (art. 336 c.p.) o la resistenza a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio (art. 337 c.p.) è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La violenza o la minaccia per costringere un privato cittadino a commettere un reato (art. 611 c.p.) è punito con la reclusione fino a cinque anni.

- ❖ Esiste anche un'attenuante comune per chi agisce per motivi di particolare valore morale o sociale.
- ❖ **Aggravante** = una circostanza che aumenta la responsabilità e la pena
- ❖ **Attenuante** = una circostanza che diminuisce la responsabilità e la pena





# INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO - DOVERI

71°


- ❖ Interruzione di un Servizio Pubblico o di Pubblica Necessita - ART. 328 C.P. -
- ❖ Obbligo Di Denuncia
- ❖ Obbligo Di Segretezza
- ❖ Omissioni







# INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO - DOVERI



## Doveri - Omissioni

- ❖ Se un volontario trasgredisce regole di comportamento dovute, **se non fa quello che deve fare**, incorre in omissioni previste e punite dalla legge.
- ❖ Le omissioni di un incaricato di pubblico servizio sono punite più severamente di quelle di un privato cittadino.
- ❖ Per la valutazione della pena esiste un aggravante generica prevista dal codice penale per chi compie un fatto in violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio.
- ❖ Il volontario soccorritore sarà considerato un incaricato di pubblico servizio, poiché non si limita a svolgere mansioni solamente esecutive, ma agisce con margine di autonomia in relazione all'organizzazione dei servizi e con taluni poteri di iniziativa.
- ❖ Ciò inerisce inevitabilmente, sul piano penale, all'individuazione del reato specifico che il volontario può commettere: incorre, cioè, sempre nella fattispecie disciplinata dall'art. **331 c.p.**, ovvero **"Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità"**. Delitto la cui commissione è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno, a cui si aggiunge la multa.





# INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO - DOVERI

## Omissione di Soccorso - Art. 593 C.P.

La norma prevede due distinte ipotesi di fatti:

- ❖ **non dare avviso immediato all'autorità** di aver trovato abbandonato o smarrito un fanciullo minore di anni dieci o altra persona incapace di provvedere a sé stessa; il termine utilizzato dal legislatore: "trovando" allude all'imbattersi nella persona in pericolo, attraverso un contatto materiale e diretto;
- ❖ **non prestare assistenza o di dare avviso all'autorità** di aver trovato un corpo umano che sembri inanimato ovvero una persona ferita o che necessiti assistenza.



La norma prevede due distinte ipotesi di aggravanti di tale norma penale che derivano da eventuali lesioni personali:

- ❖ la pena è aumentata se dal comportamento omissivo colpevole derivano lesioni;
- ❖ nel caso di morte del soggetto in pericolo la pena è raddoppiata.

Di fronte ad una situazione di pericolo per un soggetto, cosa viene richiesto ad un volontario di PC perché non incorra in omissione di soccorso o, nel peggio, non incorra nei reati di omicidio e/o lesioni causate mediante omissione ?



**Informare il prima possibile le autorità competenti 118 o forze dell'ordine, già compiere questo evita l'omissione di soccorso**

il volontario potrà effettuare le sole manovre che legittimamente può eseguire, perché imparate a seguito del corso base che ha frequentato o di altri corsi che lo hanno abilitato a ciò (corso di pronto soccorso), cercando di non procurare danni alla persona soccorsa;

**non potrà essere imputato di omissione se non fa il massaggio cardiaco se non lo sa fare!!**



# Le ESIMENTI

71°

- ❖ La legge prevede, poi, espressamente alcuni casi in cui, di fronte a due interessi giuridici contrapposti, la legge stessa si assume l'onere di identificare quale dei due interessi viene considerato più importante e, pertanto, in questi casi, il comportamento **“*contra legem*”** (contrario alla legge) di un soggetto che configura un reato, in certe circostanze, non viene più considerato tale dalla legge.

vengono in aiuto del volontario le **ESIMENTI** che sono:

1. **consenso dell'avente diritto**
2. **esercizio di un diritto o adempimento di un dovere**
3. **legittima difesa**
4. **stato di necessità**

Sono dei paracadute, delle giustificazioni.

# Le ESIMENTI

## Stato di Necessita' – Art. 54 C.P.

- ❖ “Non è punibile chi ha commesso il fatto perché costretto dalla necessità di salvare sé **o altri** dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.
- ❖ Il caso di dottrina è quello in cui non si incorre in omicidio se il pericolo è immediato e direttamente lesivo del bene della salute o della vita dell'interessato, come potrebbe esserlo per l'alpinista che, onde evitare di precipitare in un abisso, taglia la corda che lo lega all'amico già scivolato, che rischia di trascinarlo con sé.

**Rientra qui l'ipotesi in cui l'azione necessitata è compiuta non dal soggetto minacciato ma da un terzo soccorritore: il volontario di PC!**

- ❖ In realtà il secondo comma dell'art. 54 dice che l'esimente non si applica per coloro che hanno un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo (es. i VVFF, il soccorso alpino).
- ❖ E' vero però che la giurisprudenza fa rientrare nell'esimente ogni comportamento rivolto ai terzi soccorsi. Es. se in emergenza un VVFF porta fuori da una casa che sta crollando una alla volta più persone ma ne lascia una perché non riesce più ad entrare non sarà imputabile per omicidio (lo stato di necessità opera non per se stesso ma per i terzi soccorsi).





# Le ESIMENTI

71°

## Adempimento di un Dovere - art. 51 C.P.

- ❖ “L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità esclude la punibilità.” Esempio: Un poliziotto non è punibile perché eseguire un ordinanza di custodia cautelare, che limita la libertà di una persona.

Però attenzione al 2° comma:

- ❖ **“Se un fatto che costituisce reato viene commesso per ordine dell’Autorità, del reato risponde: sempre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine; chi ha eseguito l’ordine salvo che per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo”.**
- ❖ **L’ERRORE DI FATTO** è la falsa rappresentazione ignoranza della realtà, della norma giuridica ma un volontario di PC formato e addestrato non lo può invocare e pertanto è punibile!
- ❖ Esiste questa norma perché un ordinamento giuridico non può essere in contraddizione con sé stesso.
- ❖ Non si può prevedere da una parte che un soggetto sia punito perché non fa quello che per legge deve fare o non fare e da un’altra parte che lo stesso soggetto sia punito perché ha fatto o non fatto esattamente quella cosa che era suo dovere fare o non fare!
- ❖ Parte della dottrina e della giurisprudenza credono che tale esimente si applichi anche laddove il soggetto che agisce sia un volontario, incaricato di pubblico servizio.

**Attenzione: L’esimente non si applica quando l’ordine è quello di compiere un fatto criminoso**



# Le ESIMENTI

71°

## Adempimento di un Dovere - art. 51 c.p.

- ❖ in caso di un ordine a compiere un'azione o omissione **qualificabile manifestamente come reato** non ci si può nascondere dietro il “**me lo hanno ordinato i miei responsabili**”.
- si e' colpevoli da soli o in concorso di reato con chi ha dato l'ordine.**
- ❖ si e' colpevoli da soli laddove l'ordine e' male interpretato, anche solo per colpa, perché a ciascuno incombe l'obbligo di accertare i limiti e le condizioni secondo cui deve svolgersi la sua attività.

## Causa di forza maggiore - Art. 45 c.p.

- ❖ L'unica eccezione all'obbligo del soccorso è costituita dalle cause di forza maggiore, cioè **avvenimenti esterni naturali, inevitabili ed irresistibili**, quali grave malattia del soccorritore, ostacoli fisici al raggiungimento della persona da soccorrere, soccorso in condizioni di reale e consistente pericolo
- ❖ incendi, esalazione di gas tossici, presenza di cavi di corrente elettrica scoperti, ecc.





# REATI PENALI

71°

- ❖ **OMICIDIO COLPOSO - Art. 589 c.p.** : Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a 5 anni
- ❖ **LESIONI PERSONALI COLPOSE - Art. 590 c.p.** : Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a trecentonove euro
- ❖ **RILEVAZIONE DI SEGRETI - Art. 622 C.P.** : Commette il reato di cui all'art. 622 C.P. chiunque avendo notizia, in ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione o arte, di un segreto lo rivela senza giusta causa è punito con la reclusione fino ad un anno
- ❖ **VIOLAZIONE DI DOMICILIO - Art. 614 C.P.** : Chiunque si introduce nell'abitazione altrui contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo o chi si intrattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
- ❖ **VIOLENZA PRIVATA - Art. 610 C.P.** : Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
- ❖ **FURTO - Art. 624 C.P.** : Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
- ❖ **SEQUESTRO DI PERSONA- Art. 605 C.P.** : Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso.

I volontari di PC sono chiamati perché formati anche per questo a non lasciarsi prendere dal panico e a gestire con la maggior calma possibile la situazione, ma ricordiamoci anche che esistono delle “norme paracadute” che non abilitano a fare i Rambo della situazione ma di certo **tutelano** il volontario che si trova in casi di **pericolo imminente** ad agire in tutela di altri. **Il volontario non deve fermare le persone ricorrendo alla forza .... ricordarsi che la limitazione della libertà personale è un reato.**

# REATI PROPRI

La legge penale prevede alcuni reati caratterizzati dal fatto che a compierli non sia un privato cittadino ma un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio

**ART. 348 C.P. - ESERCIZIO ABUSIVO DI UNA PROFESSIONE**

**ART. 314 C.P. - PECULATO** – indebita appropriazione di beni appartenenti alla pubblica amministrazione

**ART. 317 C.P. - CONCUSSIONE** – sfruttamento della propria posizione per farsi dare o promettere un vantaggio

**ART. 318 C.P. - CORRUZIONE** per atto d’ufficio - ricezione o promessa di ricezione di un utile non dovuto

**ART. 319 C.P. - CORRUZIONE** per atto contrario ai doveri d’ufficio

**L’ART 320 C.P. - CORRUZIONE** ALLARGA AGLI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO IL REATO DI CORRUZIONE anche se con una riduzione della pena

**ART. 323 C.P. - ABUSO DI UFFICIO**

**ART. 325 C.P. - UTILIZZAZIONE** DI INVENZIONI O SCOPERTE CONOSCIUTE PER RAGIONI D’UFFICIO

**ART. 328 C.P. - RIFIUTO DI ATTI D’UFFICIO**

**ART. 326 C.P. - RIVELAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI SEGRETI D’UFFICIO**



DENUNCIATO PER PECULATO UN DIPENDENTE COMUNALE: FACEVA IL PIENO A SPESE DEL COMUNE



# COMUNE PERICOLO

**Il volontario opera e ha l'obbligo di farlo su richiesta di un pubblico ufficiale che potrebbe chiedere a qualunque privato cittadino di collaborare in un momento di emergenza.**



**ART. 652 C.P.** “Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un COMUNE PERICOLO, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino € 309,00”.





# COMUNE PERICOLO

71°

**La visibilità, la fiducia della gente nella divisa, permettono al volontario in quel momento di collaborare al meglio con le altre forze in campo.**

**Esistono casi in cui il volontario ha l'obbligo in quanto volontario di Protezione Civile IN SERVIZIO di collaborare, in relazione alla materia in cui espleta le sue funzioni.**

**Sono appunto i casi di COMUNE PERICOLO.**

Si è obbligati come privati cittadini su richiesta dell'autorità tanto più come volontari in servizio (ricordarsi l'aggravante per il rifiuto di atti dovuti come incaricato di pubblico servizio!)







# COMUNE PERICOLO

71°

## Il Codice Penale richiama agli articoli dal 422 al 437 i possibili pericoli per l'incolumità pubblica:

- art. 422 C.P. strage
- art. 423 C.P. incendio
- art. 423 bis C.P. incendio boschivo
- art. 426 C.P. inondazione, frana valanga
- art. 428 C.P. naufragio, sommersione, disastro aviatorio
- art. 430 C.P. disastro ferroviario
- art. 432 C.P. attentati alla sicurezza dei trasporti
- art. 433 C.P. attentati alla sicurezza degli impianti per energia elettrica, gas o comunicazioni
- art. 434 C.P. crollo di costruzioni
- art. 436 C.P. sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni
- art. 437 C.P. rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

In questi casi, e solo in questi casi, il comune cittadino può essere chiamato a collaborare, su richiesta di un pubblico ufficiale, a collaborare nell'emergenza





# NON E' UN PUBBLICO UFFICIALE

71°

Il volontario di PC **NON** è **PUBBLICO UFFICIALE**.

Collabora con le proprie competenze con i VVF e le forze dell'ordine. Non può agire da pubblico ufficiale e, un cittadino, seppur in difficoltà o in emergenza, non può pretendere che egli lo faccia.

Il volontario di PC **non deve perché non può**, non è abilitato a:

- ❖ chiedere i documenti
- ❖ effettuare perquisizioni
- ❖ elevare contravvenzioni

**procedere all'arresto di una persona** se non nei casi in cui può farlo non perché volontario di PC ma in quanto privato cittadino.

# ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO

**l'art. 383 del c.p.p. prevede la facoltà di arresto in flagranza di reato (nell'atto della commissione del reato) da parte di **chiunque** solo nei casi di arresto obbligatorio previsti dall'art 380 c.p.p. e per delitti perseguibili d'ufficio.**

Si tratta di delitti gravi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo es.

- ❖ sequestro di persona a scopo di estorsione, strage o altri quali
- ❖ rapina, furto con strappo, furto in abitazione, spaccio trasporto detenzione di sostanze stupefacenti, delitti di terrorismo.



# NON E' UN PUBBLICO UFFICIALE

Il volontario di PC **non è PUBBLICO UFFICIALE.**

Il volontario di PC **non deve perché non può, non è abilitato a :**

**Intervenire in ambito di ordine pubblico**

❖ Esempio: Durante una emergenza i volontari vengono impegnati nei così detti “cancelli”, blocchi alla circolazione di persone e mezzi in una determinata area colpita da un evento.

❖ Tale attività del volontario deve essere richiesta/coordinata da un pubblico ufficiale a seguito dell’attuazione del piano di emergenza locale nel quale il sindaco impartisce le indicazioni tramite le figure preposte

❖ Nel servizio si deve limitare a impedire il passaggio verbalmente e/o interponendo transenne o nastri di delimitazione del passaggio.



# LA DIVISA e LA FORMAZIONE

La “divisa” della PC non abilita nessuno ad essere **medico, vigile del fuoco, agente di polizia!**

Un volontario di PC è formato per svolgere i propri compiti con competenza, responsabilità, diligenza, spirito di collaborazione nel rispetto delle disposizioni impartite dalle autorità preposte secondo i regolamenti delle singole organizzazioni, la normativa specifica in materia e l’ordinamento legislativo generale.





# INFORMAZIONI

- ❖ Quale persona che indossa una divisa (accreditamento) e che ha operato all'interno di un'area riservata, voi detenete tutta una serie rilevante di informazioni che altri potrebbero volere o necessitare. Siate educati e professionali, ma rimanete in silenzio!
- ❖ Resistete alla tentazione di rilasciare interviste in TV o di essere citati sui giornali. Riferite invece tutte le vostre osservazioni o deduzioni al personale di polizia. Ricordate che rilasciare prematuramente delle informazioni può intralciare o danneggiare l'indagine penale.



# NON INVENTARE

Se un volontario si trova in una situazione di difficoltà,

**non DEVE “inventare”!**

pensando di poter intervenire comunque avendo addosso una divisa o anche solo pensando di poter intervenire con buon senso.

Se un volontario si trova in una situazione di difficoltà, **DEVE** chiedere al suo coordinatore /responsabile come agire al meglio nell'ambito delle proprie competenze ricordandosi che ogni sua azione viene qualificata giuridicamente dalla legge.

Il coordinatore **DEVE** impartire indicazioni che permettano al volontario di lavorare in sicurezza per sé oltre che per gli altri.



- ❖ Il dovere civico di prestare soccorso non deve essere compiuto **indiscriminatamente e con incoscienza sprezzo del pericolo**, per cui la condotta del **soccorritore** che non tiene conto di tali essenziali condizioni è certamente al di fuori di ogni normale prevedibilità.
- ❖ (Nella specie era deceduto - a causa dell'esplosione del serbatoio di un autocarro coinvolto in incidente stradale seguito da incendio - un terzo **soccorritore** che si era avvicinato al veicolo in fiamme)



# COLLABORAZIONE

## Il volontario DEVE operare comportandosi in modo collaborativo.

- ❖ Esistono anche alcune regole di buona condotta e di “sopravvivenza” che possono sempre aiutare.
- ❖ Nel momento in cui si viene chiamati ad impedire ad un soggetto di entrare in un'area delimitata, se come si dice “volano parole”, prima di arrivare a denunce è meglio chiedere scusa, **limitare i toni, chiedere l'intervento di un superiore che possa confermare la necessità della limitazione delle libertà per la sicurezza stessa della persona alla quale si chiede di fermarsi.**
- ❖ Ricordarsi che se la persona non si ferma non si potrà essere imputabili per non averla fermata con al forza! Ma se la si ferma con la forza si potrà essere imputabili proprio per questo!





# ASSUMERE RUOLI CHE NON COMPETONO

**Il volontario di PC non può:**

**assumere in emergenza ruoli operativi di altre  
componenti del sistema di PC che non gli competono:**

**gestire l'intervento tecnico urgente di contenimento e spegnimento di un  
incendio, l'apertura forzata di una porta o finestra - è compito dei VVF o delle  
forze di polizia.**

Ricordarsi che esistono i reati di danneggiamento, violazione di domicilio e di proprietà privata; se esiste un pericolo imminente si potrebbe integrare lo stato di necessità ed il reato si esclude ma se il pericolo non è tale e l'irruzione poteva essere evitata magari chiamando le autorità competenti anche solo per farsi dare il consenso, si ha di certo un eccesso nell'agire e si avrà imputabilità per delitto colposo perché il volontario non come volontario ma come semplice cittadino non ha adottato le norme di diligenza ordinaria.

**dare prestazioni tecnico-sanitarie - è compito del soccorso sanitario.** Ricordarsi che esiste il reato di esercizio abusivo della professione medico-infermieristica. Si rimanda a quanto già detto per il reato proprio e per l'omissione di soccorso.





# COME COMPORTARSI

71°

## Come comportarsi ?

- ❖ Sempre nel rispetto di quanto disposto dalle autorità competenti, ossia dai Pubblici Ufficiali presenti sul posto ed incaricati di seguire le operazioni o, laddove manchino, per il solo tempo necessario a svolgere i compiti specifici cui si è demandati.
- ❖ **MAI minacciare o pretendere di applicare o far credere di poter applicare sanzioni di qualsiasi genere.** Possiamo solo invitare chi ci osserva al rispetto delle norme cui siamo stati demandati di fare rispettare, con calma, rispetto e cortesia.
- ❖ Se ve ne fosse bisogno allertare le forze di polizia – che sicuramente sapranno della nostra presenza – e semmai rilevare tutti i dati possibili dei trasgressori (numero di targa, veicolo, marca, modello, colore, elementi per riconoscere il soggetto etc. etc.)
- ❖ Fatto questo nessuno potrà mai accusarci di avere indebitamente agito con poteri non propri o violato norme o cagionato danni.
- ❖ Nessuna norma potrà “incriminare” il volontario per avere effettuato un servizio altrimenti non previsto dalle norme del c.d.s in circostanze ordinarie.



# Dispositivi di protezione individuale - D.P.I.

## Come comportarsi ?

## Ricordarsi l'uso dei D.P.I.

Gli operatori su strada devono essere il più visibili possibile.

Quindi indossare sempre la divisa che, se conforme al dettato regionale, è capo d'abbigliamento ad alta visibilità.





# L'AUTOATTIVAZIONE

71°

## Secondo la normativa vigente...

- ❖ Il Volontario può partecipare a qualsiasi tipologia di evento di protezione civile ma il suo intervento deve essere **previsto dalla normativa** o **dalla pianificazione** o essere espressamente **richiesto dall'autorità di protezione civile**.
- ❖ **“l'autoattivazione” non** è prevista se non **in casi di particolare gravità ed urgenza** e, comunque, solo a coloro che hanno una riconosciuta competenza in tal senso.
- ❖ Quando manchi una simile competenza, il volontario opera alla stregua di qualsiasi altro cittadino che si “improvvisi” soccorritore.





# L'ATTIVAZIONE

71°

- ❖ Prima di ogni intervento operativo – che non abbia carattere d'urgenza - occorre sempre **acquisire “l'autorizzazione /attivazione”** dell'autorità di protezione civile competente.
- ❖ In caso di eventi di particolare gravità (tipo “b” e “c”), il volontariato deve rapportarsi con il CCS ed il COM nonché con i titolari della “funzione volontariato”.
- ❖ In caso di “**emergenza**” il **volontariato iscritto all'albo** nazionale può intervenire senza autorizzazione preventiva ma ha l'obbligo di informare l'autorità di p.c. e, tramite questa, il Dipartimento di protezione civile (qualora voglia il rimborso).

# ORDINE PUBBLICO

## Il volontario di PC non può: intervenire in ambito di ordine pubblico partecipando alle “ronde” di pubblica sicurezza

- ❖ L'ordine pubblico non è “protezione civile”.
- ❖ L'ordine pubblico è di competenza di altre componenti del sistema di protezione civile che istituzionalmente svolgono compiti di ordine pubblico: sono nate per questo!

Domanda: i volontari di protezione civile possono essere impiegati per attività di controllo del territorio in supporto alle forze dell'ordine?

Il Dipartimento dice:

- ❖ il volontario di P.C. può certamente partecipare alle “ronde”, **ma a titolo personale** e NON per l'associazione di P.C. di cui fa parte;
- ❖ il volontario di P.C. quando partecipi, a titolo personale, alle “ronde” NON può e **non deve utilizzare uniformi, simboli, emblemi, mezzi o attrezzature riconducibili alla Protezione Civile;**
- ❖ la partecipazione alle “ronde” con l'utilizzo di quanto indicato al punto 2) comporterà l'avvio della procedura di cancellazione dall'elenco nazionale, ....







## In materia di codice della strada il volontario di PC non può:

- ❖ gestire la viabilità stradale, se non in certe **rarissime** condizioni
- ❖ utilizzare se non in casi previsti i dispositivi luminosi e acustici dei mezzi (sirena e lampeggianti blu)
- ❖ decidere autonomamente di violare i limiti di velocità del codice della strada, se non in certe condizioni





## il volontario di PC non può gestire la viabilità stradale, se non in rare e certe condizioni

- ❖ I servizi di polizia stradale sono legittimamente svolti dagli organi della polizia stradale, ai sensi **dell'art. 11 e 12 del C.d.S.**




## Chi sono tali "ORGANI DI POLIZIA STRADALE"?

- ❖ I Carabinieri, la Guardia di Finanza, le polizie Provinciali e le Polizie Municipali (in Lombardia si chiamano LOCALI), il Corpo di Polizia Penitenziaria ed il Corpo Forestale dello Stato (questi ultimi limitatamente ai compiti di istituto).
- ❖ Per finire, i servizi di polizia stradale dell'art. 11 c.d.s. spettano, solo e limitatamente nei casi di rilevazione di violazioni e rilievo i sinistri stradali, a tutti gli agenti ed ufficiali di POLIZIA GIUDIZIARIA indicati nel vigente C.P.P. (Codice di Procedura Penale).
- ❖ Sempre nell'ambito dell'accertamento di violazioni e rilievi di sinistri possono trovare occupazione soggetti appartenenti al Ministero dei Trasporti, all'ANAS, e i "Cantonieri".
- ❖ Il personale delle Ferrovie dello Stato può operare per le violazioni ai passaggi a livello; poi c'è il personale degli aeroporti, delle Capitanerie di Porto, i militari per i convogli militari ed infine le cosiddette "scorte tecniche" per i veicoli eccezionali.



- ❖ **I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE NON SONO IN QUESTO ELENCO!**

# La Paletta



E' un emblema o segno distintivo

# La Paletta

I volontari in genere ed i volontari di PC nello specifico non hanno competenza giuridica a svolgere attività di regolazione del traffico né tantomeno ad utilizzare i segnali distintivi di cui gli organi di polizia si servono.

## La PC non ha titolo per detenere ed utilizzare la cosiddetta “paletta” regolamentare bianca e rossa con i simboli della Repubblica Italiana !

- ❖ L'uso illegittimo del “segnale distintivo” – paletta – può configurare la denuncia a piede libero (non si viene arrestati) per violazione degli artt. 323 Codice Penale (abuso d'ufficio) - pena: da 6 mesi a 3 anni di reclusione ; oppure art. 471 C.P. (uso abusivo di sigilli e strumenti veri) - pena: fino a 3 anni di reclusione e multa fino a € 309,00 -. Il tutto con sequestro della paletta utilizzata.
- ❖ Ancora, l'art. 497/ter del C.P. prevede che chi usa o detiene una “paletta” soggiaccia alla pena della reclusione da 1 a 4 anni!
- ❖ Senza contare che il successivo art. 498 punisce con una “semplice” sanzione amministrativa da € 154,00 a € 929,00 chi usurpa “titoli e onori” diversi da quelli previsti dall'art. 497/ter, in parole povere chiunque abusivamente “porti in pubblico divise o segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico”.
- ❖ Non cerchiamo di “barare” creando palette - ma anche divise, simboli o distintivi - di dimensioni leggermente diverse, ma uguali per colori e forme perché il Ministero dell'Interno con una circolare del 17/3/2006 n° 557/PAS/3418-10100 ha chiarito e precisato che “...rientrano nella fattispecie di cui all'art. 497/Ter anche i segni distintivi che, pur senza riprodurre più o meno accuratamente gli originali, ne simulano la funzione: sono cioè idonei a trarre in inganno i cittadini circa la qualità personale di chi li dovesse illecitamente usare”.



# ASA – ADDETTI SEGNALAZIONE AGGIUNTA

## A.S.A. – ADDETTI SEGNALAZIONE AGGIUNTIVA

❖ Con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002, aggiornato e modificato più volte successivamente, è stato disposto che il personale in servizio di “scorta tecnica” debitamente abilitato (A SEGUITO DI REGOLARE CORSO DI FORMAZIONE) debba avere in dotazione una PALETTA conforme al modello stabilito in apposito allegato alla stessa disposizione di cui stiamo trattando. **Questa paletta NON è uguale a quella in uso alle forze di polizia stradale, si badi bene, ma è un disco rosso senza nessuna scritta.**

❖ Inoltre il provvedimento ci dice che la paletta “...deve essere utilizzata esclusivamente durante lo svolgimento della manifestazione sportiva autorizzata...” (art. 6/3° e 6/bis/2°).

❖ L’art. 12/bis/6° invece tratta degli obblighi per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva che, in buona sostanza, è fermo sulla strada, e ci dice che la paletta “...deve essere usata esclusivamente per le segnalazioni manuali dirette a disciplinare il traffico e per segnalare agli utenti la chiusura temporanea della strada in cui intendono immettersi...” e “... l’uso della paletta di segnalazione fuori dai casi in cui indicati è vietato”.

❖ La paletta di segnalazione per le gare ciclistiche può essere usata solo da personale abilitato così come previsto dal provvedimento del Ministero appena citato: c’è un esame da superare, tanto per dirla breve, non tutti possono inventarsi “servizio di scorta”, quindi non possono usarla i volontari “generici” ancorchè animati da grande disponibilità.



Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC Brughiero - Associazione Nazionale Carabinieri





# Casi reali

71°

## Volontario di Protezione Civile: Maxi multa per utilizzo improprio di un lampeggiante



Un volontario della protezione civile è stato condannato dal Tribunale di Modena a pagare 45mila euro per aver lasciato il lampeggiante utilizzato nelle zone colpite dal sisma del 2012, nel baule dell'auto. Nonostante fosse palese il motivo della detenzione del dispositivo il 36enne è stato denunciato dalla polizia per "possesso di segni distintivi contraffatti e detenzione di segni distintivi appartenenti alle forze di polizia". (art 497 ter e 497 bis).

Secondo quanto riportato dal legale del volontario il suo assistito sarebbe stato fermato dalle forze dell'ordine dopo aver prestato servizio al mega concerto organizzato a Bologna per la raccolta fondi da destinare ai terremotati.

A nulla sono servite le spiegazioni del 36enne circa l'impiego del lampeggiante e le motivazioni per le quali l'oggetto non era stato riconsegnato all'associazione (dopo aver prestato servizio presso i campi il Volontario è partito direttamente alla volta di Bologna per svolgere servizio, anche durante il mega evento).

"Purtroppo quanto messo a verbale dal vice presidente ha complicato ulteriormente la vicenda poiché, al momento di riconoscere il lampeggiante, l'uomo ha indicato quello di colore rosso e non il blu, vanificando le dichiarazioni di entrambi" ha spiegato l'Avvocato del Volontario.

Il 17 gennaio viene così emesso un decreto penale di condanna e il pm a seguito delle indagini, propone 180 giorni di reclusione, convertiti in una sanzione di 45 mila euro. Il gp accoglie la richiesta del pm e a dicembre 2013 il decreto viene notificato.

La domanda sorge spontanea: ma come è possibile che un volontario potesse avere un lampeggiante blu in dotazione sul proprio veicolo? Capiamo la situazione dovuta al terribile terremoto ma la legge vale per tutti! Certamente la sanzione è assolutamente sproporzionata ma sarebbe anche ora di iniziare a prendere dei seri provvedimenti.

Ven 06 Maggio 2016  
ultimo agg: 19:42

valdarnopost.it

RIGNANO

17.10.2015 15:30

## "Sono della protezione civile", ma i carabinieri scoprono che non è vero e lo denunciano

di *Monica Campari*

In suo possesso i carabinieri hanno trovato indumenti, tesserino, paletta segnaletica, placca con la scritta della protezione civile. L'uomo non è nuovo a simili comportamenti: qualche anno fa fu denunciato perché si spacciava per poliziotto





1 commento

**I carabinieri lo hanno fermato per un controllo a Rignano.** A prima vista sembrava proprio appartenere alla protezione civile così come affermava ma sono bastati alcuni accertamenti per appurare che non era vero. I carabinieri della compagnia di Figline, così, lo hanno denunciato per possesso di segni distintivi contraffatti e usurpazione di titoli.

**I fatti risalgono alla notte scorsa.** I carabinieri hanno fermato l'uomo, un fiorentino di 34 anni, a bordo della propria auto, nel corso di un servizio preventivo di controllo del territorio. All'interno della macchina c'era il materiale solitamente usato proprio dalla Protezione civile: un tesserino, una paletta segnaletica, una placca con la scritta del dipartimento. Il finto volontario indossava anche giaccone e pantaloni con i catarinfrangenti. Solo il lampeggiante a calamita era quello tipico della polizia.

**I carabinieri hanno però accertato che l'uomo non faceva parte della protezione civile** e lo hanno denunciato in stato di libertà per possesso di segni distintivi contraffatti ed usurpazione di titoli. Sequestrato il materiale rinvenuto.

**Il 34 enne non è nuovo a simili comportamenti:** qualche anno fa fu denunciato perché a Firenze fu sorpreso a spacciarsi per un poliziotto.





# SEGNALETICA STRADALE

Ricordandoci che gli utenti della strada devono rispettare, nell'ordine, la segnaletica stradale come segue:

- 1) i segnali dei semafori prevalgono su quelli verticali e orizzontali alle intersezioni,
- 2) i segnali verticali prevalgono su quelli orizzontali,
- 3) i segnali orizzontali sono "l'ultima" segnaletica da osservare seguiti solo dai "complementari".

**Sopra tutti questi prevale la segnaletica manuale degli agenti: le segnalazioni date dagli agenti ANNULLANO ogni altra segnalazione data dalla segnaletica stradale.**

NON ESISTE NEL CODICE DELLA STRADA UNA NORMA CHE PREVEDE L'IMPIEGO DEI **VOLONTARI DI P.C. PER IMPORRE OBBLIGHI, DIVIETI O LIMITAZIONI** ALLA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE.





# VIABILITA'

71°

Quando un volontario viene abilitato a svolgere compiti di regolazione del traffico?

## In caso di emergenza o di calamità:

su mandato un pubblico ufficiale/un'autorità pubblica che lo ha chiamato ad operare (..... ricordarsi che potrebbe chiamare **qualunque privato cittadino!** gli potrebbe affidare una paletta e dire di bloccare auto e pedoni, mai con la forza, per il tempo che ritiene necessario).

Ricordiamoci **l'art. 652 CP** ci dice anche e soprattutto che chi non si presta al soccorso, così come richiesto da un Pubblico Ufficiale, rischia l'arresto fino a 3 mesi.....





# VIABILITA'

E in caso di iniziative o eventi per le quali c'è la richiesta di un pubblico ufficiale ma **non è in essere alcuna procedura d'emergenza**

**E' opportuno che il volontario sia accanto ad un segnale stradale che impone un determinato comportamento (transenna con un segnale di divieto di accesso)**

Ricordarsi che il conducente di un'auto avrebbe tutti i diritti d'ignorare un volontario perché il volontario non è "segnale stradale", né polizia stradale ... ma solo un pedone in mezzo alla strada che attraversa fuori dagli attraversamenti pedonali!!!



photo: by M. Capodanno



# DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI ALLARME

71°

## Sirena e lampeggiante blu (dispositivi supplementari di allarme) - art. 177 c.d.s.

Questo è l'unico articolo del vigente C.d.S. che tratta la materia è il 177 al cui comma 1° recita:

“L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di ..... omissis....”

Di seguito viene elencata una serie di soggetti legittimati ad averli installati. Innanzi tutto dispone che i mezzi che possono dotarsi di questi dispositivi siano solo “autoveicoli” e “motoveicoli” individuati nel C.d.S. agli artt. 53 (motoveicoli) e 54 (autoveicoli) e tra questi solo quelli “... adibiti a servizi di ...”:

polizia, antincendio, protezione civile (dal 6/11/08, come vedremo in seguito) Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, Organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d'Aosta e province autonome di Trento e Bolzano, autoambulanze, veicoli assimilati (alle autoambulanze) adibiti al trasporto di plasma e organi. Ambulanze e mezzi di soccorso per il recupero di animali o di vigilanza zoofila (dal 13/8/10).

Aggiungiamo che nella lettura del disposto normativo dell'art. 177, per il punto 7, viene disposto che : “...omissis...I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del DTT ... omissis ...”

Per il punto 8 invece viene disposto che i suddetti veicoli sono solo quelli: “... individuati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ...” . Rilevato che l'articolo 177 non fa distinzioni tra veicoli se questi sono destinati a “SERVIZI” possiamo analizzare nel dettaglio i richiami di cui sopra.



# DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI ALLARME

## Sirena e lampeggiante blu (dispositivi supplementari di allarme) - art. 177 c.d.s.

In data 5/10/09 il Ministero dei Trasporti ci dice che è consentito l'UTILIZZO dei dispositivi supplementari d'allarme a tutti i veicoli e motoveicoli in uso al Dipartimento di Protezione civile all'uopo immatricolati e a tutti quelli adibiti servizi di protezione civile **IMPIEGATI IN CASO DI EMERGENZE** così come sono previste dall'art. 2 della L. 24/2/1992 n° 225, compreso lo spegnimento di incendi boschivi. I veicoli che possono usare i dispositivi devono essere immatricolati sia a nome di Enti pubblici di P.C. che di organizzazioni di volontariato purché iscritte nell'albo regionale e/o nell'elenco nazionale del Dipartimento di P.C. Le condizioni per USARE i sistemi d'allarme sono 3:

1) che i mezzi siano impegnati per una delle finalità di cui al citato art. 2 Legge 225/92. Queste emergenze sono:

- eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili da singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni in via ordinaria;
- calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi o poteri straordinari.

2) **che l'intervento dei veicoli della PC. sia appositamente richiesto da parte delle competenti autorità mediante COMUNICAZIONE SCRITTA;**

3) che ricorrano le circostanze di cui l'art. 177 cds. (non dimenticarlo MAI). Se la comunicazione scritta non è giunta all'associazione di volontari di protezione civile per motivi di somma urgenza la richiesta di intervento deve essere confermata in forma scritta entro le successive 48 ore.






# DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI ALLARME

71°

## Sirena e lampeggiante blu (dispositivi supplementari di allarme) - art. 177 c.d.s.

- ❖ Come fare allora per poter circolare usando i sistemi di allarme se non abbiamo la richiesta di intervento SCRITTA? Il nostro bravo e diligente CONDUCENTE volontario deve compilare e sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà così come da apposito modello allegato al Decreto.
- ❖ In questa dichiarazione il volontario certifica che è stato chiamato ad intervenire VERBALMENTE dall'Autorità Competente (Prefetto, Ministero, Sindaco, chiunque sia titolato a farlo per legge).
- ❖ Questa certificazione DEVE essere esibita alle forze di polizia quando il volontario fosse fermato: si deve fermare ANCHE se ha sirena e lampeggiante accesi! Se questa certificazione non c'è, è "falsa" - ossia non c'è stata richiesta di intervento da parte di una Autorità competente o qualsiasi altra mancanza in ordine ai 3 punti sopra elencati - il volontario prenderà una sanzione amministrativa per uso improprio dei sistemi di emergenza.
- ❖ La "multa" la prenderà lui personalmente, non il Presidente dell'associazione di volontari di protezione civile, quindi ATENZIONE! Nel caso invece in cui la richiesta di intervento SCRITTA sia giunta all'Associazione di volontari di P.C. si consiglia ad ogni autista di procurarsene una copia da mostrare agli agenti di polizia in caso di controllo e con questa NON serve più la dichiarazione sostitutiva.







... Domande ...





**Grazie per  
L'attenzione**



**71° Nucleo Volontariato e Protezione Civile  
Associazione Nazionale Carabinieri  
Sezione di Brugherio – “Virgo Fidelis”**

Via San Giovanni Bosco, 29  
20861 Brugherio (MB)

e-mail: [info@anc-brugherio.it](mailto:info@anc-brugherio.it)

Web: [www.anc-brugherio.it](http://www.anc-brugherio.it)